

AS666 - COMUNE DI RO (FE) - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 4 gennaio 2010

Comune di Ro
Sindaco

Oggetto: Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi cimiteriali.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 22 dicembre 2009 ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione Comunale non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali.

L'Amministrazione Comunale si è, infatti, limitata a giustificare la decisione di affidare il servizio in questione attraverso modalità *in house* sulla base della constatazione secondo cui alcune caratteristiche del mercato di riferimento, ossia la sua piccola dimensione, o il basso valore degli introiti attesi dal servizio in esame, renderebbero poco appetibile la gestione del servizio stesso da parte di un operatore privato. Tale constatazione, tuttavia, sarebbe dovuta derivare ad esito di una consultazione del mercato finalizzata a verificare l'eventuale presenza o meno di operatori in grado di rispondere alle esigenze dell'Amministrazione.

All'Autorità non sono, dunque, stati forniti elementi utili per valutare l'effettiva efficacia e utilità del mancato ricorso al mercato, soprattutto in considerazione del fatto che il servizio oggetto di affidamento è stato in precedenza svolto da operatori privati.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino